



COMUNE DI VENEZIA

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI

Direzione Risorse Umane, Formazione e
Servizi Educativi
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. mediante trattativa diretta nel MePA per il servizio di piccola manutenzione a chiamata di pronto intervento presso i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio del Comune di Venezia per il periodo dalla stipula del contratto al 15 dicembre 2026.

Lotto - Mestre e Terraferma

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" ha per oggetto l'affidamento tramite trattativa diretta in MePA di un servizio di piccola manutenzione a chiamata di pronto intervento su richieste non programmabili e di scarsa/piccola entità, al fine di prevenire e di scongiurare situazioni di pericolo e di mantenere lo stato di conservazione e di fruibilità degli arredi e dei complementi di arredo, presso i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio del Comune di Venezia per il periodo dalla stipula del contratto al 15 dicembre 2026.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste, sempre a titolo puramente indicativo e non esaustivo, non esimendo quindi l'affidatario dall'effettuare quant'altro necessario per la conservazione dell'efficienza e sicurezza degli arredi e dei complementi di arredo, nella seguente tipologia di interventi:

- riparazione di arredi e complementi di arredo (sedie, scrivanie, tavoli, banchi, armadi, cassettiere, ecc..) da svolgersi sia in loco che, previo trasporto a mezzo carrelli, su ruote, presso laboratorio dell'affidatario, previa autorizzazione anche per vie brevi del RUP del Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti;
- riparazione o sostituzione di serrature, serrature a cilindro, maniglie, cerniere, piedini, sostegni ripiani, guide di scorrimento;
- serraggio viti;
- sostituzione ruote pivottanti con freno;
- riparazione, sostituzione di parti metalliche anche con intervento di saldatura;
- riparazione spondine regolabili culle;
- riparazione scalette dei fasciatoi, pedane, ecc.;
- interventi di manutenzione binari delle tende, anche su soffitti oltre i 3 mt.;
- smontaggio e rimontaggio delle tende;
- spostamento o fissaggio a muro: porta rotoli, mensole, attaccapanni, quadri, lavagne, armadi, ecc.).

Si intendono, inoltre, incluse tutte le prestazioni accessorie propedeutiche alla corretta effettuazione degli interventi quali, a titolo esemplificativo:

- conferimento dei rifiuti in centri di raccolta comprensivi di imballaggi;
- eventuale stesura di teli protettivi;
- pulizia di fine attività;
- trasporto anche al piano, carico/scarico dei materiali necessari;
- tutto quanto occorrente anche se non espressamente contenuto nei documenti del presente avviso per eseguire a regola d'arte e in accordo con le norme vigenti.

Il servizio richiesto comprende la fornitura di tutti gli strumenti e i materiali da impiegare nelle attività di pronto intervento, la manodopera necessaria alla sua realizzazione, i noli, i trasporti e i sopralluoghi se necessari.

Le attività e i materiali da utilizzarsi devono essere realizzati nell'osservanza e nello scrupoloso rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente e con l'utilizzo di attrezzature idonee.

Si specifica che l'affidatario deve dotarsi in totale autonomia degli attrezzi e di

tutto ciò che sia necessario all'esecuzione completa e perfetta del servizio/lavorazione richiesta.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, a norma di legge, con l'impiego di maestranze specializzate e di attrezzature idonee, al fine di minimizzare i rischi durante l'installazione e impedire eventuali danneggiamenti alle forniture pre-esistenti (a esempio, in via esemplificativa e non esaustiva: fori alle tubature; taglio di cavi; screpolature o rotture della superficie muraria; graffi su ante, maniglie, placchette; scheggiature di vernice/impiallacciatura intorno al foro serratura; instabilità; allentamento cerniere per sollecitazioni durante la lavorazione; ecc.)

Gli eventuali danni causati dovranno essere:

- documentati con materiale fotografico;
- comunicati tempestivamente all'Amministrazione comunale;
- tali danni saranno, inoltre, a carico esclusivo dell'affidatario.

L'esecuzione di ciascun intervento potrà avvenire esclusivamente dopo la ricezione della richiesta via contratto/Ordine di Lavoro (di seguito ODL) da parte del referente dell'Ufficio Fabbisogni e dovrà essere completata entro il termine massimo di 30 giorni.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO PRESUNTO

Il contratto avrà decorrenza dalla stipula del contratto al 15 dicembre 2026, senza necessità di disdetta delle parti fermo restando che esso cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta esaurito l'importo complessivo stabilito.

L'Amministrazione comunale utilizzerà tale importo solo nei casi di effettiva necessità.

L'importo complessivo per il Lotto - Mestre e Terraferma presunto ammonta a € 5.000, IVA inclusa.

L'Amministrazione comunale non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del predetto importo che è soltanto orientativo.

L'operatore economico dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi e i costi orari della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nell'allegato "Dichiarazione offerta economica".

L'Amministrazione comunale, eventualmente, si avvarrà della clausola di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale stabilisce la possibilità di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore eseguirà la prestazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

ART. 4 – OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

Il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" è da considerarsi strumento

finalizzato alla stipula di eventuali e futuri ODL nel corso della sua durata e in base alle necessità rilevate; dunque l'affidamento non è fonte di immediata obbligazione e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare prestazioni per il valore massimo definito per il Lotto - Mestre e Terraferma € 5.000, IVA inclusa, in quanto non costituisce il corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice civile.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico interessato a partecipare alla trattativa diretta nel MePA dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione, contenente le seguenti specifiche:

- al di fuori del termine indicato nella Trattativa diretta non sarà possibile inviare alcuna offerta;
- l'offerta dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensiva degli importi dei costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Dichiarazione offerta economica" compilato in tutte le sue parti. Tale allegato deve formare parte integrante dell'offerta economica generata in piattaforma MePA;
- il servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 15/12/2026;
- l'Amministrazione comunale si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale, in pendenza della stipula del contratto, tramite lettera di affidamento inviata via PEC;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e in attuazione del Provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche tramite modello F24, nel seguente modo:

Euro 0	esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000
euro 40	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000
euro 120	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000
euro 250	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000
euro 500	per i contratti il cui importo massimo previsto è

	maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000
euro 1.000	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000

e, se dovuta, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'attestazione dell'avvenuto pagamento prima della sottoscrizione definitiva del contratto, inviandola via mail a: gare.educativo@comune.venezia.it;

- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (per ogni anno);
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione della situazione occupazionale, ai sensi dell'art. 47 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021);
- SI RACCOMANDA IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE IN MePA L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;
- trattandosi di compravendita, l'affidatario si obbliga a effettuare il servizio entro e non oltre il 15/12/2026 dalla stipula e non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite.

ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi (IVA esclusa), in base ai quali verranno pagate le fatture, saranno complessivi del costo orario della mano d'opera (comprensivo di pezzi di ricambio) del costo orario della sicurezza come indicati nella dichiarazione offerta economica.

Tali prezzi saranno fissi per tutta la durata del contratto.

Nell'eseguire le riparazioni, tutti i materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi.

ART. 7 - MODALITÀ E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Ogni intervento dovrà essere eseguito solo dopo la comunicazione di ODL emesso dal referente dell'Ufficio Fabbisogni.

Con l'ODL, il referente dell'Ufficio Fabbisogni richiede l'esecuzione dell'intervento specificandone la tipologia e la sede.

L'affidatario dovrà formulare un **preventivo di spesa** in cui dovrà indicare oltre al costo della manodopera (comprensivo degli oneri di sicurezza) anche i prezzi relativi ai pezzi di ricambio necessari, prima di eseguire ogni intervento, che dovrà essere autorizzato.

Esclusivamente per gli interventi più complessi, verrà richiesto di eseguire un sopralluogo.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, l'affidatario dovrà comunicare al referente dell'Ufficio Fabbisogni la data e l'orario previsti per l'intervento, che provvederà a sua volta a informare le sedi interessate.

Le fatture che non saranno corredate di relativo ODL firmato dal RUP del Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti non potranno essere liquidate.

L'Amministrazione comunale richiede:

- all'affidatario l'invio via mail dei consuntivi dei lavori effettuati all'Ufficio Fabbisogni, entro 30 giorni, e devono consentire la verifica dell'esecuzione dell'intervento;
- al personale delle sedi dove verrà effettuato il servizio la conferma o meno via mail dell'avvenuta esecuzione del servizio.

Qualora il servizio non sia conforme a quanto richiesto, con presentazione di evidenze fotografiche, l'affidatario verrà contattato per il rifacimento/sostituzione o il completamento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale. Inoltre l'Amministrazione comunale non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere le fatture.

ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Compito dell'affidatario è quello di garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti secondo le modalità stabilite dal presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale altamente qualificato ed essere eseguiti a regola d'arte, a norma di legge, con l'impiego di maestranze specializzate e di attrezzature idonee.

Tutte le prestazioni devono svolgersi in modo tale da non interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

ART. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale:

- il nominativo di un referente tecnico a cui fare riferimento per qualsiasi necessità in tutte le fasi dello svolgimento del contratto;
- il recapito telefonico la mail del personale preposto alla ricezione di ODL.

ART. 10 - OBBLIGHI E ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in corso di contratto, sia per quanto riguarda i lavori, sia in materia infortunistica, previdenziale, mutualistica, e sulla sicurezza del lavoro per i propri dipendenti, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienze.

L'affidatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni per manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell'Amministrazione comunale che di terzi.

L'affidatario sarà pure responsabile del comportamento corretto e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni arrecati a cose, persone e immobili nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere, a propria cura e spese, all'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché dei permessi ZTL.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il CCNL Cooperative Sociali.

A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'operatore economico può applicare anche CCNL alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il CCNL applicato prevede le medesime garanzie di quello sopra indicato.

In ogni caso, e che si applichi il CCNL indicato dall'Amministrazione comunale e che si applichi CCNL alternativo, l'operatore economico dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto.

L'affidatario deve non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART. 11 - ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dai contratti collettivi territoriali in vigore per il servizio di cui trattasi e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (AI SENSI DELL'ART. 3, L. 136/2010 E COMUNICATO ANAC 26/03/2025)

Si richiamano gli obblighi derivati dall'art. 3, comma 8 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), della L. 136/2010 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

Codici identificativi

Ogni transazione dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Comunicazioni obbligatorie

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro apertura o prima utilizzazione;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Subappalti e subcontratti

L'affidatario si impegna a inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali contratti, anche per estratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante.

Controlli e verifiche

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei pagamenti, richiedendo copia delle fatture e dei bonifici effettuati. L'affidatario è tenuto a collaborare fornendo evidenza della regolarità dei pagamenti.

Sanzioni e risoluzione

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO E OBBLIGHI DI CUI ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli

adempimenti e delle misure di sicurezza.

Sono a totale carico dell'affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente non sono rilevabili rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto presso le scuole sopra citate, per le quali è necessario adottare misure che comportano costi; la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza pertanto è pari a zero, come si evince dal DUVRI allegato.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà contestata all'affidatario per iscritto.

Qualora l'affidatario, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, l'Amministrazione comunale considererà il fatto come grave illecito professionale.

ART. 14 – CAUZIONI E GARANZIE

L'affidatario è responsabile per l'intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'affidatario dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio, dell'importo minimo di € 1.000.000,00.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni alle merci o attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi, depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

ART. 15 – SUBAPPALTO

E' nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte del servizio che intenda subappaltare.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa

percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

L'affidatario ha l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto le clausole di revisione prezzi e di applicare il proprio CCNL, o un contratto equivalente, garantendo pari tutele economiche e normative.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

L'affidatario si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011. L'affidatario si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 16 – QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 17 – PAGAMENTI

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare, per ciascun ODL ricevuto ed evaso regolarmente, la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
	Nel campo "Causale" sede dell'intervento senza specificare l'ordine e grado e della scuola (es.: nido Trilli: mettere Trilli)

Si prega di indicare nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" delle fatture la seguente dicitura: **"Da assegnare a 21_08010003" e di inserire il numero della Determinazione Dirigenziale con la data.**

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'affidatario dovrà emettere una fattura per ogni punto di intervento.

Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, l'Amministrazione comunale non procederà alla liquidazione della fattura. Si procederà al pagamento della stessa solo quando saranno sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, nel caso contrario si procederà alla richiesta della nota di credito a storno totale.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva,

previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dall'Amministrazione comunale, nonché alla regolarità fiscale dell'impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, l'Amministrazione comunale non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'affidatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

ART. 18 – PENALITÀ

Qualora l'intervento non venisse effettuato entro i termini indicati nell'ODL, l'Amministrazione comunale applicherà una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno, cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

Considerata la necessità di monitorare la spesa degli interventi, è necessario che l'affidatario invii il consuntivo entro 30 giorni dell'esecuzione dell'intervento.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia all'esecuzione del servizio, dopo 3 richiami complessivi notificati tramite mail, l'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti dell'affidatario inadempiente.

Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti segnalati per iscritto dal Referente dell'Ufficio Fabbisogni, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto stipulato, oltre, naturalmente, al recupero delle penali, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

ART. 19 – CAUSE DI SOSPENSIONE E RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del

medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- a) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- d) nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- e) laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- f) nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, nel caso in cui si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- h) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la stazione appaltante;
- i) grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- j) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- k) per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 09/10/2025 tra la

Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- l) violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente;
- m) ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- n) subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- o) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si rammenta che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Su tali dichiarazioni la stazione appaltante svolge gli opportuni controlli: qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, l'Amministrazione comunale procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in

relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Art. 20 – LIQUIDAZIONE DELL'AFFIDATARIO – CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'affidatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione comunale avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'operatore economico in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore economico subentrante.

ART. 21 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 22 - PROTOCOLLO LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link:

www.comune.venezia.it/node/583

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui sopra, e la mancata accettazione delle stesse è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

ART. 23 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" si rinvia a quanto disposto dal Codice civile, dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 24 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Venezia.

ART. 25 - FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione

di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'operatore economico deve essere registrato al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di presentazione delle offerte, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 26 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti; in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA, prevalgono quelle contenute nel seguente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

ART. 27 – TRATTAMENTO TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative

attività.

4. La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

***Firma per accettazione**
Il Legale Rappresentante

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.